

CRITERI ED INDIRIZZI PER I PROGRAMMI ITTICI PROVINCIALI E
PER LA DISCIPLINA DEI "CAPANNI" PER LA PESCA SPORTIVA E
RICREATIVA NEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO.

Febbraio 1999

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Zone ittiche del Parco

Art. 4 – Indirizzi

Art. 5 - Interventi ammessi e norme di tutela

Art. 6 - Parametri dimensionali e modalità costruttive dei capanni da pesca

Art. 7 - Tutela naturalistica delle aree di pertinenza dei capanni da pesca

Art. 8 - Domande di autorizzazione e/o concessione edilizia e allegati a corredo della domanda

Art. 9 - Nulla osta e autorizzazioni preventive al rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie

Art. 10 - Attuazione dei criteri ed indirizzi

Art. 11 - Capanni esistenti

Art. 12 - Disposizioni finali

Art. 1 - FINALITA'

1.1 - Gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio del Parco Regionale del Delta del Po, sono perseguiti attraverso Piani di Stazione di cui all'art. 2 della L.R. 27/88. In attesa dell'approvazione dei Piani di Stazione possono essere adottati criteri ed indirizzi per lo svolgimento di attività compatibili con le finalità istituzionali dell'area protetta. Tali criteri ed indirizzi concorrono a definire il regolamento definitivo del Parco di cui all'art. 20 della L.R. 11/88 e successive modifiche e integrazioni.

1.2 - I successivi criteri ed indirizzi disciplinano l'attività della "pesca sportiva e ricreativa" e l'installazione di strutture di servizio di nuovo impianto (capanni da pesca), nonché le norme per quelle esistenti e il loro adeguamento, nei termini prescritti dalla L.R. 11/93 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 - La presente disciplina ha validità all'interno del perimetro del "Parco Regionale del Delta del Po" così come definite dalla L.R. istitutiva n. 27/88 ovvero all'interno dei Piani di Stazione così come definiti dall'art.2 della citata legge.

2.2 - Le presenti disposizioni si riferiscono alle "acque interne" comprese quelle del Demanio Marittimo così come definite dall'art. 2 * della L.R. n. 11/93 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna" oltre che alle aree costiere ricomprese nel perimetro del Parco Regionale del Delta del Po, così come definite dal comma precedente.

2.3 - Nell'articolazione delle zone di cui al successive art. 3, sono inserite anche località attualmente escluse dal perimetro del Parco, di cui è stato proposto l'inserimento dalla R.E.R.

* Si considerano acque interne tutte quelle "dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi delle lagune, dei bacini, dei canali e dei fiumi" (art.2, comma 2), "comprendendo quelle del demanio marittimo delimitate dal D.P.R. 2 ottobre 1968, ne 639" (art.2, comma 1).

Art. 3 - ZONE ITTICHE DEL PARCO

3.1 - Nel territorio del Parco, così come definite all'art. 2 precedente, vengono individuate zone a diversa regolamentazione, ovvero ambiti fisico morfologici che richiedono comportamenti antropici differenziati. I toponimi utilizzati per i corsi d'acqua naturali e artificiali sono tratti dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), scala 1:25.000.

3.2 - Per la definizione di "attrezzi, bilance, bilancioni, ecc.," si rimanda all' art. 3 del Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n°29 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia Romagna".

3.3 - L'individuazione cartografica delle successive zone ittiche (foci, corsi d'acqua, zone umide) e demandata alle Province nella fase di adempimenti prevista al successivo Art. 10.

3.4 FOCI

LOCALITA' Toponimo	PESCA VIETATA	PESCA REGOLAMENTATA Indirizzi all'art.4.2
Foce del Po di Goro (FE)		X
Foce del Po di Volano (FE)		X
Foce del Reno (RA)	Con qualsiasi attrezzo	
Foce del Bevano (RA)	Con qualsiasi attrezzo	
Foce del Lamone (RA) *		X
Foce dei Fiumi Uniti (RA) *		X
Foce del Savio (RA)*		X

* Attualmente esterne al perimetro del Parco; gli indirizzi pertanto saranno validi solo qualora queste "foci" vengano inserite nei Piani di Stazione, come richiesto dalla R.E.R..

3.5 CORSI D'ACQUA DI COLLEGAMENTO TRA IL MARE E LE VALLI SALMASTRE

LOCALITA' Toponimo	PESCA VIETATA	PESCA REGOLAMENTATA Indirizzi all'art.4.3
Staz. Volano-Mesola-Goro (FE)		
Canale tra foce Volano e Lago di Volano (parallelo alla strada Acciaioli)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Gorgadello	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Staz. Valli di Comacchio (FE-RA)		
Vallette	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Foce	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Baion	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Logonovo	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Delle Vene (tratto 1 fuori Parco)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Delle Vene (tratto 2)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Confina	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Bellocchio	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Staz. Comacchio - Centro Storico(FE)		
Relitto Pallotta		X
Canale Navigabile -angolo Ovest Fattibello		X
Staz. Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna (RA)		
Candiano - tratto asta portuale *	Con tutti i tipi di rete a bilancia	Con canna **
Staz. Pineta di Classe e Saline di Cervia (RA)		
Del Pino	Con reti a bilancione	Con canna e bilancia
Della Bova	Con reti a bilancione	Con canna e bilancia
Porto Canale	Con reti a bilancione	Con canna e bilancia

** Attualmente esterne al perimetro del Parco; gli indirizzi pertanto saranno validi solo qualora queste "foci" vengano inserite nei Piani di Stazione, come richiesto dalla R-E.R..

** Nei tratti consentiti dalle autorità portuali.

3.6 VALLI SALMASTRE INTERNE

LOCALITA' Toponimo	PESCA VIETATA	PESCA REGOLAMENTATA Indirizzi all'art.4.4
Valle Cantone, Valle Bertuzzi, Valle Nuova(FE)	Con qualsiasi attrezzo	
Valli Porticino - Canneviè tra S.C. chiavica Falce e S.P. Passo di Pomposa - Lido di Volano(FE)	Con qualsiasi attrezzo	
Valli di Comacchio (FE-RA) Ambito territoriale in gestione all'Azienda Valli e ai privati sott'argine Reno.	Con qualsiasi attrezzo	
Valle Spavola (FE)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Valle Capre (FE)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Vene di Bellocchio (FE-RA)	Con qualsiasi attrezzo	

3.7 LAGUNE IN COLLEGAMENTO CON IL MARE

LOCALITA' Toponimo	PESCA VIETATA	PESCA REGOLAMENTATA Indirizzi all'art-4.5
Sacca di Goro (FE)		X
Pialasse della Baiona (RA)		X
Pialassa del Piombone (RA)		X
Fattibello (FE)*		X
Molino(FE)**		X

3.8 STAGNI SALMASTRI COSTIERI E SALINE

LOCALITA' Toponimo	PESCA VIETATA	PESCA REGOLAMENTATA
Stagni di Foce Volano (FE)	Con qualsiasi attrezzo	
Sacca di Bellocchio (FE-RA)	Con qualsiasi attrezzo	
Ortazzo e Ortazzino (RA)	Con qualsiasi attrezzo	
Saline di Cervia (RA)	Con qualsiasi attrezzo	
Saline di Comacchio (FE)	Con qualsiasi attrezzo	

* compreso tratto di canale Fosse-Foce dal ponte BAILY verso valle Spavola.

** compreso il canale retrostante Guagnino

3.9 PALUDI INTERNE D'ACQUA DOLCE 0 DEBOLMENTE SALMASTRE

LOCALITA' Toponimo	PESCA VIETATA	PESCA REGOLAMENTATA Indirizzi all'art.4.6
Valle Zavelea (FE)	Con qualsiasi attrezzo	
Valle Campotto (FE) compresi canale emissario Lorgana da S.P. a Reno e sussidiario Valle Santa da strada Valle Santa a Reno	Con qualsiasi attrezzo	..'
Bassarone (FE)	Con qualsiasi attrezzo	
Valle Sarta (FE)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Valle Mandriole (RA)	Con qualsiasi attrezzo	
Punte Alberete(RA)	Con qualsiasi attrezzo	
Bardello (RA)	Con qualsiasi attrezzo	
Bassa del Pirottolo (RA)	Con qualsiasi attrezzo	

3.10 CORSI D'ACQUA CHE ALIMENTANO DIRETTAMENTE LE PALUDI DI ACQUA DOLCE

LOCALITA' Toponimo	PESCA VIETATA	PESCA REGOLAMENTATA Indirizzi all'art.4.7
Torrente Idice tra la S.P. Cardinala e la confluenza con il Reno (FE)	Con qualsiasi attrezzo	
Riva sinistra torrente Sillaro tra S.P. Cardinala e la confluenza con il Reno (FE)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Riva destra fiume Reno tra la S.P. Cardinala e la confluenza con Idice e Sillaro (FE)	Con qualsiasi attrezzo	
Fiume Lamone a monte della S.S. Romea (RA) fino al limite ovest di Valle Mandriole	Con qualsiasi attrezzo	
Riva sinistra canale Fossatone (RA)	Con qualsiasi attrezzo	

3.11 LANCHE E PALUDI MARGINALIAI CORSI D'ACQUA FLUVIALI

LOCALITA' Toponimo	PESCA VIETATA	PESCA REGOLAMENTATA Indirizzi all'art.4.8
Valle Dindona (FE)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna
Lanche del Po di Goro (FE)	Con tutti i tipi di reti a bilancia	Con canna

Art.4 – INDIRIZZI

4.1- Nell'ambito del perimetro del Parco così come definite all'art. 2 la dimensione massima del "bilancione", ove ammissibile non dovrà superare i 12.00 x 12.00 m. (o superficie equivalente), mentre la "bilancia" non dovrà superare i 4.00 x 4.00 m. (o superficie equivalente).

4.2 - Nelle foci maggiormente antropizzate del Lamone, Fiumi Uniti e Savio, è ammessa la pesca sportiva, secondo le modalità della L.R. 11/93, fatta salva la possibilità di emanare da parte del Presidente della Provincia, su segnalazione del Parco, o di altri Enti competenti in materia, ordinanze straordinarie di fermo pesca nei casi eccezionali di fioriture algali che determinino un grave peggioramento delle acque marine e, conseguentemente, lo spostamento in massa della fauna ittica marina in difficoltà verso le acque interne.

Alla foce del Po di Goro è ammessa la pesca con sola canna, rimanendo vietata anche con la canna nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione della avifauna e di cova della fauna ittica; non sono ammissibili capanni di nuovo insediamento.

Alla foce del Po di Volano la pesca è ammessa secondo le modalità della L.R. 11/93, rimanendo vietata con tutti i tipi di attrezzi nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione dell'avifauna e di cova della fauna ittica; non sono ammissibili capanni di nuovo insediamento.

In tutti i tratti navigabili, secondo le vigenti leggi, le postazioni da pesca non devono essere di impedimento alla "navigabilità" né collocarsi sulle opere idrauliche di difesa del suolo ed essere di ostacolo alla loro manutenzione.

4.3 - Nei corsi d'acqua di collegamento tra il mare e le valli salmastre deve essere istituito il divieto di pesca con qualsiasi attrezzo compresa la canna nei mesi di ottobre e novembre e con reti di qualsiasi tipo nei mesi di febbraio e marzo; fatta salva la possibilità da parte del Presidente della Provincia competente, su segnalazione del Sindaco, di estendere tale divieto ad altri periodi dell'anno, per la tutela del novellame.

4.4 - A Valle Capre e a Valle Spavola è ammessa la pesca con sola canna, rimanendo vietata anche con la canna nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione della avifauna e di cova della fauna ittica.

4.5 - Nelle lagune collegate con il mare è consentita la pesca con canna e con reti a bilancia esclusivamente dalle rive perimetrali esterne e dalle rive interne dei canali delle Pialasse. Per la pesca con reti a bilancia è fatto obbligo di effettuare il rilascio immediato del pesce pescato non detenibile, in particolare Nono (*Aphanius fasciatus*) e Ghiozzetti di dimensioni inferiori ai tre centimetri, tra cui Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*) e Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*). Eventuali periodi di fermo pesca, per la tutela della rimonta delle specie ittiche marine, potranno essere proposti dal Parco e le relative ordinanze emanate dal Presidente della Provincia competente.

4.6 - In valle Santa è permessa l'attività di pesca da appostamento lungo la riva settentrionale del bacino, mentre lungo le rive occidentali è permessa la sola pesca a "spinning" con esche artificiali.

4.7 - Nel tratto di Riva sinistra del torrente Sillaro tra la S.P. Cardinala e la confluenza con il Reno (FE) è ammessa la pesca con sola canna, rimanendo vietata anche con la canna nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione dell'avifauna e di cova della fauna ittica.

4.8 - A Valle Dindona e nelle Lanche del Po di Goro è ammessa la pesca con sola canna, rimanendo vietata anche con la canna nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione dell'avifauna e di cova della fauna ittica.

4.9 - Nei canali di bonifica con acque salmastre e con acque dolci, ove non diversamente indicato dalla presente disciplina è ammessa la pesca secondo le modalità previste dalla L.R. 11/93.

4.10 – INDERIZZI PARTICOLARI DI TUTELA

4.10.1 - Alle foci dei corsi d'acqua con risalita della Cheppia (*Alosa fallax*), si applica quanto previsto dal D.P.R. N. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), ovvero si raccomanda di vietare la pesca con qualsiasi attrezzo dal 15 aprile al 30 giugno.

4.10.2 - Nell'unico corso d'acqua (Po di Goro) con risalita degli Storioni (*Acipenser sturio*, *Acipenser naccariti*, *Huso huso*) è vietata la pesca a fondo con amo di numero inferiore al 2/0, innescato con fiocco di lombrichi, budella, uova di pesce, gamberi, carne e con lenza di diametro superiore a 30 micron.

4.10.3 - Nei corsi d'acqua salmastra con risalita di specie ittiche marine in genere corrispondenti a tutti i tratti terminali dei corsi d'acqua con sbocco al mare individuati in zona A ai sensi della L.R. 11/93, deve essere prevista la possibilità di emanare ordinanze straordinarie di fermo pesca, da parte del Presidente della Provincia, su segnalazione del Parco, nei casi eccezionali di fioriture algali che determinino un grave peggioramento delle acque marine e, conseguentemente, lo spostamento in massa della fauna ittica marina in difficoltà verso le acque interne.

4.10.4 - Nelle acque di categoria "B" e "C" di cui alla L.R. 11/93 ricadenti entro il perimetro del Parco, così come definito all'art. 2.1 è opportuno introdurre il divieto dell'uso dell'amo con ardiglione e del bilancino.

4.10.5 – E' opportuno attivare le seguenti misure di tutela:

- a) divieto di utilizzare esche vive ad eccezione del lombrico e della larva di mosca carnaria;
- b) divieto di pasturare al di fuori di manifestazioni sportive dove il limite di pastura ammissibile è fissato in 3 kg.;
- c) immediato rilascio del pesce non detenibile (specie protette stabilmente o temporaneamente, esemplari sotto misura);
- d) divieto di pesca tra le ore 00,00 e l'alba;
- e) limiti quantitativi di pescato per la pesca con bilancella:
 - massimo quantitativo consentito: 4 chilogrammi;
- f) limiti quantitativi di pescato per la pesca con bilancia e bilancione:
 - massimo quantitativo totale consentito: 10 chilogrammi;

4.10.6 - Sono vietate la pesca, la detenzione, l'uso come esca viva o morta, e in caso di pesca, è obbligato il rilascio immediato delle seguenti specie:

Lampreda di mare (*Petromyzon marinus*)

Storione comune (*Acipenser sturio*)

Storione del Po (*Acipenser naccarii*)

Storione ladano (*Huso huso*)

Cheppia (*Alosa fallax*)

Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*)

Savetta (*Chondrostoma soetta*)

Cobite comune (*Cobitis taenia*)

Nono (*Aphanius fasciatus*)

Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)

Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*)

Ghiozzo cinerino (*Pomatoschistus canestrini*)

Ghiozzo di laguna (*Knipawitschia panizzae*)

Luccio (*Esox lucius*)

Barbo (*Barbus plebejus*)

Pigo (*Rutilus pigus*)

4.10.7 - Per le specie non menzionate rimangono valide le limitazioni temporali e le misure minime previste dalla normativa Regionale, ad eccezione della specie Persico trota (*Micropterus salmoides*) che, essendo specie alloctona, non può avere una misura minima, di cattura, ma deve obbligatoriamente essere in ogni caso trattenuta.

4.10.8 - E'opportuno introdurre:

- a) divieto di remissione per tutte le specie alloctone;
- b) incentivazione della pesca in massa del Siluro (*Silurus glanis*), mediante l'avvio, nei corsi d'acqua del Parco di promozioni turistiche per la pesca a questa specie, con l'utilizzo di natanti anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) l'obbligo di allevare, a qualsiasi scopo, e immettere nei laghetti per la pesca sportiva esclusivamente specie autoctone;
- d) l'obbligo di far rispettare quanto prescritto dal D.P.R. n°357/97 in materia di pesca alle rane;

4.10.9 - Nei caso di cattura di Testuggine Palustre (*Emys Orbicularis*) dovrebbe essere istituito l'obbligo di:

- a) immediato rilascio in liberta di eventuali esemplari catturati nei caso di cattura con reti a bilancia;
- b) nei caso di cattura con la canna da pesca, occorre tagliare la lenza appena fuori dalla cavità boccale e procedere in ogni caso al rilascio immediato;
- c) in caso di cattura di esemplari di Testuggine palustre della Florida (*Trachemys scripta*), è tassativamente vietata la remissione.

4. 10.10 - Le Province possono consentire deroghe per la cattura e l'eliminazione di specie alloctone in tutti gli ambienti acquatici precedentemente trattati, con tecniche a minimo impatto sull'ecosistema e nell'ambito di appositi progetti approvati dal Parco.

4. 10. 11- Si sollecitano le Province competenti ad attuare le seguenti azioni relative a:

- Scale di rimonta:

data la grande quantità di pesce che si ammassa a valle delle dighe e briglie, nei tentativo di risalire la corrente, tra cui specie di importanza conservazionistica, Cheppia, Savetta e Pigo, occorre portare il limite minimo di distanza di tali strutture ad almeno 150.00 mt.

Art 5 - INTERVENTI AMMESSIE NORME DI TUTELA

5.1 - Negli ambiti di cui all'art. 3 ove la pesca risulta "regolamentata", possono essere insediate e/o mantenute strutture relative a "**capanni da pesca**" secondo i criteri e le modalità di cui al successive art. 6.

5.2 - Il **capanno da pesca** è una struttura "in precario" ovvero, correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno, costruita su palafitte o su elementi galleggianti opportunamente ormeggiati, adibita al ricovero di attrezzi per la pesca e di persone durante l'esercizio della stessa nei termini di cui alla L.R. 11/93 e successive modifiche ed integrazioni.. L'uso del capanno è finalizzato all'attività di pesca, specificatamente ne è vietato l'utilizzo a fini abitativi anche a carattere temporaneo.

5.3 - E' esclusa la possibilità di realizzare ex novo strade e parcheggi, salvo quanto prescritto dalla Autorità competenti in sede di piani particolareggiati o piani di recupero di cui al successive art. 10. E' altresì vietato realizzare qualsiasi tipo di recinzione.

Linee elettriche e tecnologiche di servizio possono essere realizzate sulla base di progetti approvati dagli Enti competenti, restando comunque esclusa la possibilità di realizzare linee aeree.

5.4 - Gli argini demaniali con funzione di difesa idraulica (corsi d'acqua, scoli consorziali, valli, ecc.) non possono essere intaccati; gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne la consistenza ed il profilo; per il passaggio di linee elettriche interrato, dovranno essere concordate le modalità con Enti competenti che definiranno i criteri di esecuzione dei lavori.

5.5 - E' vietato scaricare e/o accumulare nelle zone di pertinenza del capanno, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori all'interno dei capanni e tempestivamente asportato a cura del titolare del capanno stesso.

Art.6 – PARAMETRI DIMENSIONALI E MODALITA' COSTRUTTIVE DEI CAPANNI DA PESCA

6.1 - La struttura del capanni dovrà essere realizzata in legno ad esclusione delle opere di fondazione entro terra; gli ancoraggi al terreno e degli elementi galleggianti dovranno essere realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica che, pur garantendone la resistenza e la sicurezza anche in condizioni critiche, riducano al minimo l'impatto ambientale delle strutture stesse.

6.2 - La configurazione del capanno, pur rispettando i parametri dimensionali di cui al successive comma 6.3, potrà assumere forme diversificate.

6.3 - Ai fini dell'applicazione dei criteri e degli indirizzi dell'Ente Parco, il capanno da pesca è costituito dai seguenti elementi:

a) piattaforma di sostegno: costituisce il piano di calpestio e non deve eccedere la superficie di 35 mq. Può essere ancorata al terreno mediante pali battuti in legno, o secondo altre tecnologie di ingegneria naturalistica, oppure ancorata ad elementi galleggianti ed opportunamente ormeggiata in modo da mantenere la posizione e poter seguire le oscillazioni del livello dell'acqua senza che si determinino alterazioni dell'assetto. Eventuali scale/passarelle per l'accesso sono escluse dal computo delle superfici purché di larghezza inferiore /uguale a 1.20m.

b) corpo del capanno: è rappresentato dallo spazio coperto da adibire al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca ed al ricovero degli attrezzi necessari allo svolgimento della stessa. E' costituito da quattro pareti perimetrali con copertura ad una o due falde anche in canna palustre, per una superficie totale di mq. 24. L'altezza calcolata all'imposta della copertura non dovrà eccedere i m. 2.50 riferiti al piano di calpestio.

c) spazi esterni coperti: rappresentano una appendice esterna al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca. Possono interessare una superficie di calpestio max di mq. 6 e devono essere lasciati liberi almeno su 3 lati.

6.4 - E' ammessa in aggiunta a quanto specificate al punto 6.3 precedente, la realizzazione di "cavane" con superficie massima di mq. 12 nella misura di una per ogni capanno purché queste vengano costruite in "canna palustre" o legno ed insistano sulla medesima concessione relativa al capanno stesso.

6.5 - E' vietato realizzare altre strutture non comprese nei punti 6.1, 6.3, 6.4, precedenti all'interno dell'area in concessione. In particolare è vietato realizzare manufatti ad uso ricovero automezzi salvo quelli per i ricoveri dei generatori di corrente per i quali, quando necessari, dovranno essere trovate soluzioni rispettose della qualità del sito.

6.6 - Ciascun capanno deve essere dotato di un servizio igienico attrezzato con w.c. chimico o vasca a tenuta da svuotare periodicamente; eventuali impianti a vista dovranno trovare soluzioni rispettose della qualità del sito. E' esclusa qualsiasi forma di abbandono di rifiuti all'esterno del capanno, a tal fine i progetti dovranno essere corredati di una dettagliata relazione che illustri le modalità di smaltimento dei liquami.

Art. 7 - TUTELA NATURALISTICA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CAPANNI DA PESCA.

7.1 - Per la realizzazione dei capanni come per i manufatti accessori, così come ai fini del loro utilizzo e vietato:

- modificare l'andamento naturale del terreno e/o realizzare pavimentazioni comunque conformate.
- abbattere alberi ad alto fusto ancorché non adulti e/o modificare la flora spontanea esistente con l'impianto di essenze arboree non autoctone o comunque non appartenenti alla flora tipica locale.

7.2 - Per tutelare l'habitat circostante le zone umide e i corsi d'acqua è opportuno adottare i seguenti divieti:

- divieto di allevare, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli e altri animali da cortile, i quali alterano la vegetazione dei dossi e delle rive e compromettono le possibilità di nidificazione e sosta agli uccelli selvatici;
- divieto di realizzare nuovi posti di pesca, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica, in particolare lungo i fiumi;

7.3 - Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, dovranno essere vietati tutti i tipi di lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria e/o nuovo insediamento di capanni nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Art.8 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE EDILKIA E ALLEGATI A CORREDO DELIA DOMANDA

8.1 - Chiunque voglia provvedere alla realizzazione, alla modifica e/o alla manutenzione straordinaria di capanni, deve presentare relativa domanda al Sindaco, secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune competente, che stabilirà quali documenti allegare alla domanda.

8.2 - La possibilità del rilascio dell'autorizzazione/concessione, di cui al comma 8.1, è subordinata alla avvenuta approvazione dei piani particolareggiati e/o piani di recupero di cui al successive art. 10.

8.3 - L'uso del capanno ai fini della pesca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Provincia territorialmente competente, sentita la commissione ittica di zona, secondo quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 29 del 16 agosto 1993.

Art.9 - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE.

9.1 - Il rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e subordinate all'ottenimento delle preventive autorizzazioni e/o Nulla Osta da parte degli Enti competenti quali:

- Autorità Sanitaria competente per la compatibilità a fini igienico sanitari (sempre);
- Servizio Provinciale Difesa del Suolo (quando necessaria);
- Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici (quando necessaria);
- Autorità Portuale (quando necessaria);
- Altro "Ente", quando richiesto esplicitamente dal Regolamento Edilizio del Comune.

Art.10 -ATTUAZIONE DEI CRITERI ED INDIRIZZI

10.1 - L'attuazione della presente disciplina avverrà:

- per quanto attiene la regolamentazione della pesca di cui ai precedenti artt. 3 - 4, da parte delle Province competenti, attraverso l'adeguamento dei propri "Programmi Ittici Provinciali" di cui all'art. 10 della L.R. 11/93;
- per quanto attiene la regolamentazione dei capanni da pesca, di cui ai precedenti artt. 5-6-7-8-9-10, da parte dei Comuni competenti con la predisposizione degli strumenti urbanistici di cui al successivo comma 10.2 e secondo le disposizioni provinciali, in attuazione a quanto prescritto al comma 5 dell'art.3 del Regolamento n° 29/93 "Attrezzi e modalità d'uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia Romagna".

10.2 - L'attuazione della presente disciplina avverrà attraverso le predisposizione di Piani Particolareggiati o Piani di Recupero di iniziativa pubblica che interessino ambiti minimi, così come definiti all'art. 3 e che tengano conto degli indirizzi e delle prescrizioni definiti nel presente atto di indirizzo.

10.3 - Negli ambiti così come definiti all'art. 3, in ordine ai distacchi fra i capanni, dovrà essere tenuta una distanza non inferiore a 50 m., misurata tra gli assi delle piattaforme così come definiti all'art. 6 . Intervalli ridotti per situazione particolari potranno essere previsti dal Piano Particolareggiato o Piano di Recupero per ragioni di carattere paesaggistico o ambientale.

10.4 - Le modalità di assegnazione delle postazioni di pesca ammesse sono demandate ad uno specifico Regolamento comunale da approvarsi in concomitanza con l'adozione dei Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero, di cui al comma precedente 10.2, con priorità da valutare ai titolari delle autorizzazioni/concessioni che per effetto dell'entrata in vigore della presente disciplina perdono la postazione.

Art. 11 – CAPANNI ESISTENTI

11.1. Tutti i capanni in essere all'interno delle zone ittiche così come definite all'art. 3, purché dotati di un qualsiasi titolo legittimante la loro esistenza, hanno l'obbligo di uniformarsi ai criteri e agli indirizzi di cui al presente articolato, allorquando dette strutture siano interessate da lavori eccedenti la manutenzione ordinaria.

11.2. Tutti i capanni di cui al precedente comma, ancorché non interessati da interventi di manutenzione di qualsiasi tipo, dovranno comunque adeguarsi, in ottemperanza ai Piani Particolareggiati ovvero dei Piani di Recupero di cui al precedente art. 10 comma 2, agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primis l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente ovvero non idonei per qualità dei materiali ad assicurare la armonia complessiva dei manufatti stessi con il contesto (lamiere, cortoni gabbie ecc)..

11.3.1 Piani di cui al precedente articolo 10, comma 2, potranno individuare altre zone ittiche oltre a quelle di cui all'art. 3, dove ammettere la riallocazione dei capanni di cui al comma 1 del presente articolo, quando la loro rimozione sia imposta da ragioni di interesse pubblico quali, esemplificando, la realizzazione dei seguenti interventi:

- opere pubbliche di interesse statale, regionale e locale;
- reti e servizi tecnologici pubblici;
- opere finalizzate alla realizzazione di impianti di acquacoltura.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

12.1 - Entro 24 (ventiquattro) mesi dall'approvazione dei "criteri ed indirizzi" del presente atto da parte del Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po, le Province dovranno adottare le misure di salvaguardia e le azioni di tutela previste dalla presente disciplina, mentre i Comuni i Piani Particolareggiati o Piani di Recupero di cui all'art. 10.

12.2 - Entro 24 (ventiquattro) mesi dall'approvazione dei "criteri ed indirizzi" del presente atto, i Comuni dotati di regolamenti analoghi dovranno abrogare o ricondurre agli indirizzi del presente atto, quelli vigenti.

12.3 - La presente disciplina sarà variata e/o integrata, se ed in quanto necessario in relazione a disposizioni diverse che potranno essere prescritte nell'ambito dei Piani di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po.

12.4 - Entro 24 (ventiquattro) mesi dall'approvazione dei "criteri ed indirizzi" del presente atto potrà istituito apposito tesserino per la pesca sportiva e ricreativa nelle acque del Parco Regionale del Delta del Po, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/93. Il tesserino sarà istituito dagli Enti competenti per il rilascio della licenza di tipo "B" ai sensi della L.R. 11/93, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco. Con tale tesserino verrà corrisposto un contributo all'Ente di gestione del Parco per i servizi resi e legati allo svolgimento dell'attività piscatoria.

12.5 - Per ogni concessione/autorizzazione di cui al precedente art.8 potrà essere versato un contributo da stabilirsi ai sensi dell'art. 36 dello Statuto del Consorzio all'Ente Parco per lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'area protetta nel rispetto art. 16 - comma f) della L. 394/91 e art. 34 - comma e) della L.R. 11/88 modificato dalla L.R. 40/92.

12.6 - Decorso il termine di cui ai commi 12.1 - 12.2 , l'Ente di Gestione del Parco , qualora accertasse all'interno degli ambiti di cui all'art. 3, l'esercizio di attività in disarmonia con i criteri enunciati nel presente atto di indirizzo, promuoverà opportune azioni mirate alla sospensione dell'esercizio della pesca e, relativamente ai capanni, segnalerà quanto rilevato alle Autorità competenti.